Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 343/2011 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 aprile 2011

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione nel settore dei vini originari della Bosnia-Erzegovina

(GU L 96 del 9.4.2011, pag. 12)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/822 della Commissione del 15 maggio 2017	L 123	1	16.5.2017

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 343/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2011

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione nel settore dei vini originari della Bosnia-Erzegovina

Articolo 1

1. Un contingente tariffario d'importazione a dazio doganale nullo è aperto per i vini originari della Bosnia-Erzegovina importati nell'Unione, conformemente a quanto stabilito nell'allegato.

2. Il dazio doganale nullo si applica a condizione che:

a) i vini importati siano accompagnati da una prova dell'origine in conformità al protocollo n. 2 dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

b) i vini importati non beneficino di sovvenzioni all'esportazione.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis,* 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M1**

ALLEGATO

Contingenti tariffari per i vini originari della Bosnia-Erzegovina importati nell'Unione

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente annuale (in hl) (2)	Dazio applicabile al contingente (3)
09.1528	2204 10 93		«Vino spumante di qualità; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri».	25 500	Esenzione
	2204 10 94				
	2204 10 96				
	2204 10 98				
	2204 21 06				
	2204 21 07				
	2204 21 08				
	2204 21 09				
	ex 2204 21 93	19, 29, 31, 41 e 51			
	ex 2204 21 94	19, 29, 31, 41 e 51			
	2204 21 95				
	ex 2204 21 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 21 97				
	ex 2204 21 98	11, 21, 31, 41 e 51			
09.1529	2204 22 10		Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri ma non superiore a 10 litri	15 100	Esenzione
	2204 22 93	11, 21, 31, 41 e 51			
	ex 2204 22 94				
	2204 22 95	11, 21, 31, 41 e 51			
	ex 2204 22 96				
	2204 22 97	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 22 98				
	2204 29 10				
	2204 29 93				
	ex 2204 29 94	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 95				

▼**M1**

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente annuale (in hl) (2)	Dazio applicabile al contingente (3)
	ex 2204 29 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 97				
	ex 2204 29 98	11, 21, 31, 41 e 51			

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondete descrizione.

(2) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente delle voci ex 2204 22 ed ex 2204 29 (numero d'ordine 09.1529) al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 (numero d'ordine 09.1528). Per l'anno 2017 si applica l'intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

(3) Il formulario VI1 redatto conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), indica il rispetto di questo requisito con la seguente dicitura: «I prodotti elencati nel presente formulario non beneficiano di sussidi per l'esportazione».